

TI_GERICHTE 14.1996.103 vom 25. November 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-11-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.1996.103

FR: TI_GERICHTE 14.1996.103 du 25 novembre 1997

IT: TI_GERICHTE 14.1996.103 del 25 novembre 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

a) La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti). b) Il preventivo doc. C con cui l'escussa si è obbligata a pagare i costi del materiale di ca. Fr. 7'350.-- e dell'esecuzione di ca. Fr. 720.-- costituisce, in linea di principio, per un importo complessivo di Fr. 8'070.--, quale limite massimo, valido riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF.

E. 2

a) Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere espone in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l'obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BLSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416). b) Nell'esecuzione basata su contratti bilaterali sinallagmatici in cui le parti sono tenute a prestazioni simultanee o in cui spetta al creditore l'obbligo della prestazione anticipata, la scrivente Camera ha adottato in materia di rigetto dell'opposizione la prassi di _____, secondo la quale il rigetto deve essere concesso a meno che l'escusso renda almeno credibile l'eccezione di inadempimento (cfr. Cometta, op. cit. in Rep 1989 p. 348 con riferimenti). c) Ex art. 363 CO l'appalto è un contratto per cui l'appaltatore si obbliga a compiere un'opera e il committente a pagare una mercede. Il compimento di un'opera comprende anche lavori, quali la riparazione, eseguiti su un oggetto già esistente (Gauch,

Der Werkvertrag, 4. ed. 1996, n. 28/29 p. 9 e rif. ivi). Secondo l'art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell'opera, il committente, appena lo consente l'ordinario andamento degli affari, deve verificare lo stato dell'opera e segnalare i difetti all'appaltatore (Gauch, op. cit., n. 2141 p. 563). La mancata verifica e il mancato avviso all'appaltatore equivalgono in sostanza all'approvazione tacita dell'opera consegnata, con la conseguente liberazione dell'appaltatore dalla sua responsabilità, salvo ovviamente che si tratti di difetti irricongoscibili con l'ordinaria verifica all'atto del ricevimento o che l'appaltatore li abbia scientemente dissimulati (art. 370 CO). Si ha in altre parole la perenzione di tutti i diritti accordati al committente dall'art. 368 CO (DTF 64 II 257 ss.; Gauch, op.cit., n. 2138 ss.; II CCA 23 giugno 1995 in re C./F.SA). L'onere della prova spetta al committente sulla base dell'art. 8 CC (DTF 118 II 147, 107 II 176). Per quanto attiene alle modalità della notifica del difetto, il Tribunale federale ha stabilito che tale obbligo implica per il committente la necessità di comunicare i difetti riscontrati, di manifestare la propria volontà di non considerare l'opera ricevuta conforme al contratto e di ritenere per questo responsabile l'appaltatore (DTF 107 II 175). d) Ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni. e) Nel caso di specie dalla fattura doc. D emerge che l'oggetto riparato è stato rispedito all'escussa il 26 gennaio 1995, termine di consegna che non è stato contestato dalla debitrice. Con l'atto di appello quest'ultima ha sostenuto che, considerato il tempo di trasporto, la consegna è avvenuta verso il 10 febbraio 1995. Inoltre, trattandosi di un difetto riguardante l'affilatura di pezzi che, per il ritardo dovuto alla riparazione, hanno potuto essere lavorati sulla parte sinistra della macchina solo verso la metà di marzo, la notifica dei difetti non poteva essere comunicata prima di quanto avvenuto, ossia il 27 marzo 1995 (doc. 1). Queste allegazioni, sollevate la prima volta in sede di appello, vanno tuttavia respinte poiché proceduralmente irrite ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. D'altro canto dalle argomentazioni presentate dall'escussa in sede di contraddittorio non emergono i necessari riscontri oggettivi atti a rendere verosimile la sua impossibilità ad eseguire un'ordinaria verifica dello stato della macchina all'atto del ricevimento, avvenuto secondo l'appellante il 10 febbraio 1995, così come non risultano riscontri oggettivi atti a rendere verosimile l'esistenza di difetti irricongoscibili con l'ordinaria verifica, per cui la notifica dei difetti 27 marzo 1995 (doc. 1) appare intempestiva. Di conseguenza va respinta l'eccezione di inadempimento contrattuale da parte della precedente. La conferma d'ordine doc. D costituisce quindi valido riconoscimento di debito ex art. 82 cpv. 1 LEF per Fr. 8'070.--, mentre l'istanza va respinta sia per le spese di trasporto, non determinate al momento della firma della conferma d'ordine, che per l'IVA, trattandosi di un prezzo netto, IVA esclusa.

E. 3

L'appello 11 novembre 1996 della _____ è parzialmente accolto. La tassa di giustizia segue la pressoché totale soccombenza dell'appellante, mentre non si assegnano indennità, in mancanza di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Per i quali motivi, richiamato l'art. 82 LEF pronuncia I. L'appello 11 novembre 1996 _____ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 4/5 novembre 1996 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata: " 1. L'istanza 13 settembre _____ è parzialmente accolta. Di conseguenza l'opposizione interposta dalla _____ al PE n. _____ del 20/26 settembre 1995 dell'UE di Sion è rigettata in via provvisoria per Fr. 8'070.-- oltre interessi al 5% dal 28 marzo 1995. 2. La tassa di giustizia di Fr. 100.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico _____ II. La tassa di giustizia del presente

giudizio di Fr. 150.--, già anticipata dall'appellante, è a carico della _____: III.
Intimazione: - _____ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 5 Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II
vicepresidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.